

Statuto dell'associazione
L.E.D. - Laboratorio di Educazione al Dialogo

Art.1 - Natura dell'associazione

É costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Laboratorio di Educazione al Dialogo", in sigla "L.E.D.", con sede nel Comune di Trento, in via alle Laste nr.22 ; di seguito detta più semplicemente "associazione"; ai sensi della legge 383 del 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni.

Essa opera prevalentemente sul territorio locale di Trento e provincia, con autonomia statutaria, organizzativa, contabile e patrimoniale.

L'Associazione ha durata illimitata e struttura democratica, svolge attività di utilità sociale nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati.

Art.2 - Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica, aconfessionale ed ha finalità di tipo sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

L'Associazione si propone le seguenti finalità:

svolgere attività di aiuto alle persone dirette a favorire la consapevolezza di sé, l'autonomia nelle relazioni interpersonali e la ricerca etica e spirituale;

favorire la crescita personale e professionale dei singoli e dei gruppi, con particolare riguardo per le professioni dell'area sociale, sanitaria ed educativa, come a titolo esemplificativo e non esaustivo: assistenti sociali, counsellor, educatori, insegnanti, infermieri professionali, medici, operatori pastorali, psicologi, volontari,;

promuovere l'educazione al dialogo, il miglioramento delle relazioni interpersonali e di cura, lo sviluppo di competenze a supporto delle relazioni di aiuto, personali e professionali ;

favorire la formazione dei singoli, delle coppie e dei gruppi, prevalentemente nello spirito dell'Approccio Centrato sulla Persona, fornendo supporto e strumenti a tutti coloro che si impegnano a favorire la valorizzazione della persona umana nella professione, nel volontariato e nella vita corrente;

diffondere "l'Approccio Centrato sulla Persona" di Carl Rogers e la Psicologia Umanistica nel suo complesso;

dare ascolto ai bisogni della comunità e del territorio e offrire spazi di dialogo, cura, confronto, collaborazione e interculturalità tra singoli, coppie, gruppi, famiglie, istituzioni civili e organismi sociali.

svolgere attività di ricerca nell'ambito della formazione e delle metodologie ad essa associate.

Per meglio perseguire le sue finalità, l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività potrà instaurare ogni forma di collaborazione con enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione. In particolare l'associazione collabora con lo IACP (Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona) di Roma e l'ACP Italia (Associazione Europea della Psicoterapia Centrata sul Cliente e dell'Approccio Centrato sulla Persona "Carl Rogers"), operanti nel campo della psicologia e delle scienze umane.

Art.3 - Attività istituzionali

L'associazione può svolgere ogni tipo di attività per il perseguimento e nel rispetto dell'articolo precedente.

A tal fine l'Associazione:

offre attività di formazione e aggiornamento professionale per tutte le professioni in cui le relazioni interpersonali e la relazione di aiuto svolgono un ruolo rilevante come a titolo esemplificativo e non esaustivo: assistenti sociali, catechisti, counsellor, educatori, insegnanti, operatori pastorali, personale socio-sanitario (infermieri professionali, medici, fisioterapisti, psicologi, psicoterapeuti, ostetriche, logopedisti, tecnici, etc.).

offre opportunità di riflessione e crescita personale, nonché di dialogo e confronto con gli altri; propone riflessioni ed incontri su temi di cultura, attualità, spiritualità, dinamiche sociali e relazionali;

promuove il volontariato;

opera nel tempo libero con la promozione e la gestione di iniziative per il benessere psico-fisico e spirituale della persona.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'associazione può inoltre:

svolgere attività editoriali nel rispetto delle leggi vigenti in materia;

svolgere attività socio-culturali, attività di tempo libero e ricreative in proprio e in collaborazione o convenzione con altre associazioni, enti pubblici e privati;

acquistare, affittare, e gestire strutture e spazi per attività formative, ricreative e il tempo libero;

svolgere ogni altro tipo di attività connessa e funzionale al raggiungimento delle finalità associative, consentita alle associazioni di promozione sociale dalle disposizioni legislative vigenti;

svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente articolo purché alle stesse direttamente connesse o affini.

Art. 4 - Entità ed amministrazione del patrimonio

Il patrimonio potrà essere costituito ed incrementato da beni mobili ed immobili che perverranno all'associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo; le accettazioni di donazioni ed eredità dovranno essere deliberate e/o approvate con beneficio di inventario.

Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenere una redditività adeguata.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, risponde la stessa con il suo patrimonio ed in via sussidiaria coloro che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione medesima.

Art.5 - Risorse economiche

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

quote associative e contributi degli associati;

contributi di enti o istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

donazioni, lasciti testamentari e legati;

erogazioni liberali degli associati e di terzi

entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione;

ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

Art.6 - Durata dell'esercizio sociale e finanziario e approvazione dei bilanci

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del *bilancio o rendiconto consuntivo* che dovrà essere approvato dall'Assemblea, da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.7 - Divieto di distribuzione degli utili ed obbligo di reinvestimento degli stessi

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente statuto e di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie.

Art.8 - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.9 - Organi dell'Associazione

Sono organi elettivi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente

Art.10 - L'Assemblea: composizione, modalità di convocazione, partecipazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Essa è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno *un quinto* dei soci.

La convocazione dell'assemblea deve avvenire con ogni forma di pubblicità ritenuta idonea dal consiglio e mediante affissione di apposito avviso di convocazione presso la sede dell'associazione, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data della riunione; e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega. E' ammessa una sola delega per

associato. I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro membro delegato dal direttivo.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato.

Art.11 - I compiti dell'Assemblea:

L'Assemblea ordinaria deve:

- approvare il *bilancio d'esercizio o rendiconto economico consuntivo*;
- discutere e approvare il programma annuale delle attività sociali;
- deliberare il numero di componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del consiglio Direttivo;
- discutere ed approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- discutere e decidere su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera invece sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.12 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un numero dispari di *membri*, compreso il Presidente, *che può variare da tre a sette*. I consiglieri durano in carica *quattro* anni e sono rieleggibili. La funzione di Consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio stesso.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, o in mancanza, tramite cooptazione. Il nuovo consigliere resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio. Se, per qualsiasi motivo, viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e sarà necessario convocare entro 30 giorni l'Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione.

Non può essere nominato membro del Consiglio, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'arti. 2382 del Codice Civile.

Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato, dopo averne preso atto della terza assenza ingiustificata.

Art.13 - Consiglio Direttivo: poteri, modalità di convocazione e funzionamento

Il consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta da almeno un terzo dei consiglieri .

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, per lettera o per *email*, o altra via telematica, che deve pervenire ai consiglieri almeno *otto* giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato

rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, non sono ammesse deleghe ma *sono ammesse le riunioni in audio e/o video conferenza*. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno *il Presidente* e il vice-Presidente, mentre per gli incarichi di Segretario e di Tesoriere possono essere scelte anche persone esterne al Consiglio.

E' compito del Segretario redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Il Tesoriere è invece responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario, tiene i conti di cassa, effettua e sorveglia la riscossione delle entrate ed esegue i pagamenti.

Spetta al consiglio direttivo:

- l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'associazione;
- definire gli importi della quota associativa annua ;
- l'accettazione, il diniego e la revoca delle domande di ammissione presentate da coloro che intendono aderire all'associazione;
- nominare, anche tra i non consiglieri, i coordinatori dei vari settori di attività, distribuire ruoli e compiti;
- discutere il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- predisporre le relazioni da presentare all'assemblea sull'attività svolta;
- predisporre annualmente i rendiconti economico-finanziari consuntivi e preventivi;
- proporre all'approvazione dell'assemblea eventuali regolamenti per il funzionamento interno dell'associazione o modifiche allo statuto;
- deliberare l'apertura di sedi e sezioni secondarie, uffici, centri di servizio in Italia e all'Estero;
- deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell'associazione;
- acquistare, vendere e permutare beni mobili e immobili; stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; concedere fidejussioni e altre malleverie.

Art. 14 - Il Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, cura l'osservanza del presente statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Presiede e convoca l'assemblea ed il Consiglio Direttivo, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del consiglio alla prima riunione.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Art.15 – I soci

Possono essere associati dell'associazione tutti coloro che, maggiorenni, ne condividano e ne accettino, le finalità, presentando domanda scritta all'organo competente e impegnandosi a rispettare le norme

dello statuto sociale, i regolamenti interni e le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché a partecipare alla vita associativa.

Possono aderire anche gli enti giuridici interessati, rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questi delegato. Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

La domanda di adesione potrà essere respinta solo in presenza di comprovato motivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La qualità di associato si perde:

per decesso;

per mancato pagamento della quota associativa, al termine dell'anno sociale per il quale il socio era tenuto al versamento, per decadenza automatica.

per recesso volontario. Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta;

per esclusione. Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione dell'associato per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

I soci in regola con il versamento della quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo, hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, partecipando in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno poi il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'ente.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, proposto dal Consiglio, sono deliberati dall'assemblea straordinaria, che nomina il liquidatore.

Salvo che le disposizioni legislative vigenti non dispongano diversamente, i beni dell'Associazione devono essere devoluti ad altre associazioni o enti aventi finalità di utilità sociale. In ogni caso il bene dell'associazione non possono essere devoluti ai soci, agli amministratori e ai dipendenti.

Art. 17 - Rinvio a disposizioni vigenti

Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti.